

**CONSIGLIO GIUDIZIARIO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 16.00, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

Dott.	Vincenzo	OLIVERI	Presidente della Corte
"	Ignazio	DE FRANCISCI	Avvocato Generale
"	Adriana	PIRAS	Magistrato giudicante
"	Ennio	PETRIGNI	Magistrato requirente
"	Giuseppe	SGADARI	Magistrato giudicante
"	Vito Marcello	SALADINO	Magistrato giudicante
"	Giuseppe M.	MICELI	Magistrato giudicante
"	Rachele	MONFREDI	Magistrato giudicante
"	Michele	RUVOLO	Magistrato giudicante
"	Dario	SCALETТА	Magistrato requirente
"	Paolo	CRISCUOLI	Magistrato giudicante
Avv.	Antonino	PIACENTINO	Avvocato del Foro di Trapani
Prof.	Giuseppe	DI CHIARA	Università di Palermo

Sono assenti giustificati il dott. Gianluca DE LEO e l'Avv. Antonino SCAGLIONE e l'Avv. Giuseppe MILAZZO, i quali hanno comunicato il proprio impedimento a partecipare alla seduta odierna.

Il Presidente, verificata la sussistenza del *quorum* previsto dall'art. 9 bis del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara aperta e valida la seduta, invitando il dott. Paolo CRISCUOLI ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 12, n. 54, 55, 59 e 60.

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche

- 1 Programma di gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno 2013 - (art. 37, comma 3, D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111 - Circolare del C.S.M. prot. n. 10356 del 4/5/2012)
 - Corte Appello di Palermo;
 - Tribunale Palermo;
 - Tribunale Agrigento;
 - Tribunale Trapani
 - Tribunale Marsala;
 - Tribunale Sciacca
 - Tribunale Termini Imerese;
 - Tribunale per i Minorenni di Palermo
 - Tribunale Sciacca

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. OLIVERI;

letti i pareri formulati con osservazioni dalla Commissione Flussi;

- preso atto che i programmi di gestione dei procedimenti civili e penali per l'anno 2013 - (art. 37, comma3, D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.111 - Circolare del C.S.M. prot. n.

10356 del 4/5/2012) formulati dal Presidente della Corte Appello di Palermo, dal Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo, dal Presidente del Tribunale di Marsala risultano conformi ai criteri di cui alla circolare consiliare prot. 10356/2012 del 4/05/2012;

rilevato che i programmi di gestione formulati dei Presidenti dei rimanenti Tribunali presentano manchevolezze, in particolare:

1. per quanto riguarda il Tribunale di Trapani, il programma di gestione dei procedimenti penali risulta redatto dal Presidente di sezione dott.ssa Alessandra Camassa e non risulta allegato il verbale della riunione prescritto dalla citata circolare;
2. i programmi di gestione formulati dai Presidenti dei Tribunali di Sciacca e di Termini Imerese, pur essendo completi, mancano dei verbali di riunione con i magistrati dell'ufficio;
3. il programma di gestione formulato dal Presidente del Tribunale di Agrigento contiene indicazioni dei carichi individuali esigibili di lavoro in diminuzione del 15% rispetto al *range* medio di produttività quadriennale che non appaiono giustificabili; manca l'indicazione dei carichi individuali di lavoro esigibili per il settore penale e non risulta allegato il verbale di riunione con i magistrati dell'ufficio

P.Q.M.

prende atto dei programmi di gestione degli uffici suindicati, formulando i rilievi di cui in premessa

- 2 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo** pervenuto con nota prot. n. 9941 del 17/12/2012 – destinazione del **dott. Michele RUVOLO**, Giudice del Tribunale di Palermo, alla sezione distaccata di Carini a decorrere dal 17/12/2012 e sino al 12/1/2013, in **supplenza** del magistrato impedito dott.ssa Monica Montante.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

letto il decreto del Presidente del Tribunale di Palermo del 14/12/2012 pervenuto con nota prot. n. 9941 del 17/12/2012, con il quale il dott. Michele RUVOLO, giudice presso lo stesso Tribunale, è stato destinato alla sezione distaccata di Carini dal 17/12/2012 al 12/01/2013, in supplenza della dott.ssa Monica MONTANTE;

rilevato che il provvedimento dà atto del perdurante impedimento della dott.ssa Montante, giudice addetto al settore civile della Sezione distaccata di Carini, in quanto l'A.S.P., ai sensi dell'art. 17, comma 2° letto a) del d.lgs n. 151/2001, ha disposto la prosecuzione della sua interdizione dal lavoro per ulteriori giorni 30, a decorrere dal 14 dicembre 2012;

rilevato che il sopra citato decreto del Presidente del Tribunale prevede che il dott. Michele Ruvolo tratterà tutti gli affari riservati alla competenza del giudice togato del settore civile nelle udienze dei giorni 17 (lunedì) e 28 (venerdì) del mese di dicembre, e 7 (lunedì) gennaio 2013; che i G.O.T., dott.ssa Valeria Scozzarella e dott. Fabrizio Zagarella, provvederanno a sostituire la dr.ssa Montante per la trattazione di tutti gli affari civili non riservati alla competenza del giudice togato ed, in particolare, la prima

tratterà i procedimenti con il numero di R.G. pari e il secondo quelli con il numero di R.G. dispari, rinviando innanzi al dott. Ruvo tutti i procedimenti riservati alla competenza del giudice togato, secondo le vigenti disposizioni tabellari;

osservato che il provvedimento prevede, inoltre, che i giudici onorari dott. Fabrizio Zagarella e dott.ssa Letizia Bruno, tratteranno, altresì, il primo, gli affari relativi alle locazioni e, la seconda, gli affari relativi alla esecuzione mobiliare e alla volontaria giurisdizione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del giudice togato mentre gli affari relativi ai trattamenti sanitari obbligatori verranno trattati secondo l'ordine cronologico di ciascun fascicolo, dai giudici onorari, da quello più anziano a quello meno anziano;

rilevato che trattasi di supplenza di durata inferiore a giorni sessanta e che non sono state presentate osservazioni;

P. T. M.

prende atto del provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

3 Decreto dell'Avvocato Generale di Palermo n. 2 del 2/7/2012: applicazione, per mesi sei a decorrere dal 1/1/2013, dei **dottori Massimo PALMERI, Andrea TARONDO, Paolo DI SCIUVA e Franco BELVISI**, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, per svolgere le funzioni di P.M. presso il Tribunale di Trapani.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI, esprime all'unanimità parere favorevole

4 Criteri di Organizzazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo per il triennio 2012-2014, pervenuti con nota prot. N. 526 del 17/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SGADARI, prende atto del provvedimento non avendo rilievi da muovere

5 Documento organizzativo dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di **Trapani**, per il triennio 2012-2014, pervenuto con nota prot. 100 del 9/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI, prende atto del suddetto Documento Organizzativo dell'Ufficio di Procura in oggetto, non avendo rilievi da muovere.

6 Modifica dei criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo pervenuta con nota prot. n. 18 del 4/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS, prende atto del provvedimento, non avendo rilievi da muovere

7 Richiesta parere ex art. 48 quinquies co.2, O.G. - prime misure organizzative riguardanti le Sezioni distaccate del Tribunale di Marsala, in attuazione delle previsioni normative di cui al d.lgs. n.155/2012 - pervenuto provvedimento del Presidente del **Tribunale di Marsala** n. 91 dell'11/1/2013 e 111 del 14/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO;

letta la nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala che ha manifestato il proprio dissenso all'accentramento nelle sede centrale del Tribunale di parte degli affari devoluti alle sezioni distaccata di Castelvetro e Mazara del Vallo;

considerato che l'Avv. Piacentino ha depositato una propria nota di adesione al deliberato del Consiglio dell'Ordine di Marsala;

ritenuto che sulle questioni logistiche prospettate appare necessario invitare il Presidente del Tribunale di Marsala a controdedurre a quanto osservato dell'Ordine Professionale Forense, rinvia l'esame alla seduta del 21.2.1013, invitando il Presidente del Tribunale di Marsala a controdedurre alle osservazioni di cui sopra.

8 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese pervenuto con nota prot. n. 132 del 21/1/2013: destinazione in supplenza dei dottori Angelo PETRALIA, Concetta CANCELLIERE, Angelo PIRAINO a decorrere dal 21/1/2013 a sino al 20/3/2013 (in sostituzione della dott.ssa Monica STOCOCO).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SALADINO;

ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

9 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo trasmesso con nota prot. n. 9656/T3b (provvedimento del 4/12/2012): assegnazione del GOT dott. Livio FIORANI alla seconda sezione penale. Pervenuta nota del presidente del Tribunale di Palermo prot. n. 509 del 23 gennaio 2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo del 4 dicembre 2012, con il quale si dispone che il dott. Livio FIORANI g.o.t. in servizio presso la Sezione Distaccata di Bagheria e presso la 1^a Sezione Civile in sede, sia coassegnato alla II^a Sezione Penale subentrando nel ruolo lasciato vacante dal dott. Aldo DE NEGRI;

premesso che già, con decreto dell'11 settembre 2012, dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 14 della vigente circolare consiliare del 21 luglio 2011, il Presidente del Tribunale aveva disposto la coassegnazione del dott. Livio FIORANI alla seconda sezione penale e che il C.G. nella seduta del 4 ottobre 2012 aveva espresso parere favorevole;

rilevato che, con provvedimento del 21 novembre u.s., il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato di *"non approvare la modifica delle tabelle di organizzazione, per il triennio 2009-2011, del Tribunale di Palermo, effettuata con decreto dell'11 settembre 2012"*;

osservato che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo, dopo avere preso atto delle ragioni per le quali il C.S.M. non ha

ritenuto condivisibile il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario prima richiamato, ha evidenziato che permangono le esigenze di assegnare un giudice, togato od onorario, alla II^a Sezione Penale del Tribunale dove, in atto, sono assenti due giudici sui cinque previsti in organico e che risulta impossibile, per le ragioni specificate nel predetto provvedimento, applicare in supplenza un magistrato togato di altra Sezione del Tribunale e che, per le ragioni pure esse indicate nel citato provvedimento, non risultano percorribili le alternative di ricorso ad applicazioni extra-distrettuali o ad applicazioni endo-distrettuali;

rilevato che, come evidenziato nel provvedimento del Presidente del Tribunale, con delibera del 24 novembre 2012 il C.S.M. ha approvato la modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Palermo, effettuata con decreto del 21 dicembre 2011 per il triennio 2009-2011, sul riordino delle modalità di impiego dei giudici onorari di tribunale, fatta propria dal Presidente della Corte di Appello di Palermo, con parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 19 gennaio 2011 e che, dunque, è stato assegnato ai giudici onorari un ruolo autonomo ai sensi del par. 61.2 della circolare consiliare per il triennio 2012-2014 e con ulteriore esclusione delle materie indicate nel predetto decreto del Presidente del Tribunale;

osservato, ancora, che al provvedimento di assegnazione di un G.O.T. alla II^a Sezione Penale del Tribunale nel ruolo lasciato vacante dal dott. Aldo DE NEGRI, giudice togato, trasferito ad altra sede giudiziaria, risulta allegato il provvedimento con il quale il Presidente della II Sezione Penale esplicita i criteri tabellari con i quali verranno riassegnati i procedimenti del predetto ruolo relativi alla materie escluse dalla competenza dei G.O.T. nonché quelli di assegnazione al dott. Livio FIORANI degli affari di competenza del GOT;

P.Q.M.

esprime, all'unanimità, parere favorevole alla proposta di modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo trasmesso con nota prot. n. 6656/T3b del 04.12.2012.

10 Presa atto del decreto del Presidente del Tribunale di Palermo pervenuto con nota prot.451 del 21/1/2013 – **dott.ssa Matilde CAMPO**, destinazione alla 1^a sezione civile, per un giorno alla settimana a decorrere dal 22/1/2013 e sino al 20/3/2013, in supplenza della dott.ssa Giulia SPADARO.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa MONFREDI;

ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio

11 Presa atto del decreto del Presidente del Tribunale di Palermo pervenuto con nota prot. n. 454 del 21/1/2013: **dott. Vincenzo LIOTTA**,

giudice addetto alle esecuzioni immobiliari della 4^a sezione civile del Tribunale di Palermo – destinazione in supplenza alla 2^a sezione penale per la durata di 60 giorni a decorrere dal 25/1/2013 sino al 25/3/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. RUVOLO;

ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio

12 Presa atto del decreto del Presidente del Tribunale di Palermo pervenuto con nota prot. n. 450 del 21/1/2013: **dott. Michele RUVOLO**, giudice del Tribunale di Palermo – destinazione in supplenza alla Sezione Distaccata di Carini a decorrere dal 21/1/2013 sino al 18/3/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALETTA;

ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio

...omissis....

54 Richiesta parere ex art. 48 quinquies co.2, O.G. Provvedimento adottato il 24.01.2013 dal Presidente del Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 48 quinquies O.G. trasmesso con nota prot. n. 676/T3b del 28/1/2013 - Misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al decreto legislativo n.155/2012 e della delibera del C.S.M. del 12.12.2012.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS;

vista la proposta di variazione tabellare in data 24 gennaio 2013, trasmessa con nota prot. n. 676/Tb3 del 28.01.2013, del Presidente del Tribunale di Palermo, relativa all'accentramento degli affari civili e penali pendenti presso le sopresse sezioni distaccate di Carini e Partinico;

letti il D.Lvo 7 settembre 2012 n. 155, entrato in vigore il 13.09.2012, e la delibera del CSM in data 12 dicembre 2012;

rilevato che non risultano pervenute osservazioni dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo;

rilevato che l'art. 1 del citato decreto legislativo ha disposto la soppressione delle Sezioni Distaccate di Carini, Partinico, Bagheria e Monreale;

osservato che il provvedimento legislativo prevede che:

"1. le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.

2. fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.

3. compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, così come sostituita

dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.

4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati ”;

osservato che la delibera consiliare del 12.12.2012 avente ad oggetto le “Prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni legislative di cui al D.Lgs. n. 155/2012”, con riferimento alle questioni dei rapporti fra sezione distaccata sopprimenda e sede centrale di Tribunale, ha indicato le direttive scaturenti dall'interpretazione della normativa transitoria;

rilevato, che la *ratio* della disposizione transitoria, quale si evince dal contenuto della relazione ministeriale accompagnatoria, che precisa come il differimento fino al 13 settembre 2013 di efficacia della normativa che disciplina la soppressione degli uffici giudiziari è volto “a consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i Tribunali e le sezioni distaccate soppressi ”;

ritenuto che la citata delibera consiliare , prevede che “presso le sedi distaccate vengano in ogni caso assicurate modalità organizzative idonee ad una programmazione nella gestione dei ruoli nella fase di transizione” e che, nel contempo vengano predisposti “gli strumenti necessari affinché la disposta soppressione non si traduca in una fonte di inefficienza per gli uffici concentrandosi sulla sola problematica delle Sezioni distaccate accorpate nel Tribunale di appartenenza originaria;

osservato, in particolare, che il CSM ha rimarcato la necessità che, onde consentire la piena attuazione della riforma, sin da questa prima fase si avviino con assoluta rapidità nei Tribunali tutte le procedure necessarie al fine di prevenire i problemi applicativi che potrebbero essere conseguenti all'effettiva soppressione delle sezioni distaccate, e ciò anche attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti di anticipazione consentiti dalla legge al fine di ottenere la trasmigrazione del maggior numero di cause possibile dalla Sezione distaccata alla sede centrale, con conseguente immediato utilizzo nell'ufficio principale di tutte le risorse magistratuali ed amministrative a disposizione, ovviamente nei limiti delle possibilità consentite;

rilevato che, nella prospettiva di avviare l'accentramento delle competenze attribuite alle sezioni distaccate con modalità progressive, viene indicato come auspicabile il più ampio utilizzo dello strumento previsto dall'art. 48 quinquies, comma 2, R.D. n. 12 del 1941, la cui abrogazione risulta espressamente differita ex art. II, co. 2., del D.Lgs. 155/2012 al 13 settembre 2013 e che, pertanto, è tuttora in vigore;

rilevato che la norma, che prevede la possibilità di attrarre presso la sede centrale singoli procedimenti o gruppi omogenei di procedimenti incardinati presso la sezione distaccata, così recita:

"48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate.

In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una

sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti”;

rilevato, ancora, che tale norma è stata richiamata nel paragrafo 38 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti dell'ultimo triennio, il cui terzo comma, in particolare, dispone:

“Le proposte tabellari devono indicare, altresì, i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si attiene nell'adozione del provvedimento dell'art. 48-quinquies, II comma, O.G. relativamente a gruppi omogenei di procedimenti. Il provvedimento deve essere adottato sentiti preventivamente il Consiglio Giudiziario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare”;

osservato che, secondo la delibera consiliare, il recente intervento legislativo introduce un nuovo elemento di sistema che influisce, sia pure indirettamente, anche sull'applicazione ed interpretazione delle disposizioni preesistenti, in quanto il chiaro *favor* per l'accentramento delle attività giurisdizionali in un numero più ridotto di sedi, conduce a legittimare provvedimenti di attrazione di procedimenti presso la sede centrale aventi ad oggetto non più singole materie omogenee ma interi settori o, anche, gruppi di procedimenti identificati secondo un criterio temporale, ossia anche considerando la tempistica in cui gli stessi sono pervenuti o sono stati iscritti presso la sezione distaccata ovvero lo stato del procedimento o del processo, così da distinguere quelli che siano o non siano definibili presso la sezione distaccata entro il 12 settembre 2013;

osservato che la proposta di modifica tabellare del Presidente del Tribunale di Palermo risulta preceduta da una riunione indetta dal medesimo Presidente del Tribunale in data 10.01.2013 e secondo le indicazioni emerse in quella sede;

rilevato che essa dà anche atto che il giudice civile togato della sezione distaccata di Partinico è stato trasferito alla Sezione lavoro del Tribunale e che il giudice civile togato della Sezione distaccata di Carini è in interdizione per maternità nonché che gli affari della Sezione distaccata di Bagheria sono destinati a transitare presso il Tribunale di Termini Imerese e che quelli della sezione distaccata di Monreale sono stati già accentrati o eliminati;

rilevato che, quanto al graduale passaggio degli affari dalle soppresse Sezioni Distaccate di Carini e di Partinico, la proposta appare conforme ai criteri indicati dalla circolare consiliare; ed infatti, nell'ottica, sicuramente primaria, di assicurare un graduale passaggio di funzioni dalle soppresse Sezioni distaccate di Carini e Partinico e di evitare inutili dispersioni di attività giudiziaria, senza nel contempo pregiudicare la efficienza degli uffici, prevede:

1. l'accentramento presso la sede centrale, ex art. 48 quinquies dell'ordinamento giudiziario, di tutti i processi penali delle Sezioni distaccate di Carini e Partinico per i quali la prima udienza è fissata in data successiva al 1° marzo 2013 o in relazione ai quali non sia stata ancora

- dichiarata l'apertura del dibattimento alla medesima data, con distribuzione presso le sezioni ordinarie della sede centrale secondo i vigenti criteri tabellari;
2. il mantenimento, dopo il 13 settembre 2013, in capo ai giudici, togati ed onorari, che attualmente trattano gli affari penali presso le Sezioni distaccate di Carini e Partinico, dei processi penali ancora pendenti presso tali Sezioni alla data del 13 settembre 2013, tramite assegnazione dei relativi procedimenti alla Terza Sezione Penale del Tribunale, alla quale saranno coassegnati i giudici innanzi ai quali sono incardinati i procedimenti; in tal senso l'analisi delle pendenze presso le citate sezioni distaccate evidenzia che la maggior parte del carico è costituito da reati in materia edilizia, tabellarmente di competenza della Terza Penale del Tribunale esistente e presso la quale presta servizio il dott. Fausto Flaccovio ed alla quale si prevede la coassegnazione temporanea della dott.ssa Stefania Brambille, oltre che dei GOT innanzi a cui sono incardinati i procedimenti;
 3. l'accentramento presso la sede centrale, ex art. 48 quinquies dell'ordinamento giudiziario, dei seguenti affari civili delle Sezioni distaccate di Carini e Partinico:
 - a) procedimenti di volontaria giurisdizione e di competenza del giudice tutelare;
 - b) procedimenti possessori, cautelari, di convalida di sfratto e di natura urgente;
 - c) procedimenti per ingiunzione ex artt. 633 ss. c.p.c.;
 - d) gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace;
 - e) le controversie di contenzioso ordinario e speciale iscritte dopo il 1° marzo 2013;
 - f) le cause con istruttoria non ancora terminata alla data del 1° marzo 2013 o per le quali non sia stata già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni o per la discussione finale per una data antecedente al 13 settembre 2013;
 - g) i procedimenti in materia di diritti reali di valore superiore ai 50.000 euro;
 - h) i procedimenti in materia di contratti e obbligazioni di valore superiore ai 50.000 euro;
 - i) i procedimenti in materia di risarcimento del danno di valore superiore ai 50.000 euro;
 - j) i procedimenti in materia di esecuzione e di opposizione a ordinanza-ingiunzione di valore superiore ai 50.000 euro;
 4. la distribuzione degli affari civili, ancora pendenti presso le Sezioni distaccate alla data del 13 settembre 2013, tra le Sezioni civili ordinarie della sede centrale secondo i normali criteri tabellari;
 5. la previsione che, al fine dell'attuazione dei provvedimenti di cui ai punti 1 e 3 e di evitare aggravii per le cancellerie, sentito il Dirigente Amministrativo, sarà il giudice della Sezione distaccata a rinviare, in sede di udienza, i processi destinati all'accentramento, previa individuazione della sezione e della data di udienza presso la sede centrale, che saranno preventivamente richiesti dalla cancelleria al Presidente del Tribunale;

P.Q.M.

esprime, all'unanimità, parere favorevole alla proposta di modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Palermo di cui in premessa.

55 Applicazione extradistrettuale alla Corte di Appello di Palermo, sezione prima penale — della **Dott.ssa Ombretta MALATESTA**, in servizio presso il Tribunale di Milano con funzioni di Giudice.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SCALETTA, esprime all'unanimità parere favorevole.

....omissis....

59 Modifica dei criteri di organizzazione della **Procura di Palermo** trasmessa con nota prot. n. 827 del 30/1/2013.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SGADARI, prende atto del provvedimento di modifica dei criteri di organizzazione non avendo rilievi da muovere

60 decreto del Presidente del Tribunale di Palermo pervenuto con nota prot. n. 908 del 4/02/2013: **dott. Giuseppe SIDOTI**, giudice del Tribunale di Palermo addetto al settore Esecuzioni Immobiliari della sez. IV civile – destinazione in supplenza per l'udienza del 5.02.2013 presso il settore fallimentare della sez. IV civile.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS,;

ritenuto che trattasi di provvedimento di supplenza di durata non superiore a 60 giorni, avverso il quale non sono state presentate osservazioni, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

....omissis....

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

f.to dott. Paolo Criscuoli

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

(limitatamente alle pratiche di cui ai punti 33 e 41)

f.to dott. Dario Scaletta

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

f.to dott. Vincenzo Oliveri

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte

Palermo, febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Dott. Vincenzo Oliveri

